



REGOLAMENTO RECANTE
CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
aggiornato al 20 novembre 2025

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VISTO

- l'art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell'art. 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34", che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di regolamentazione dell'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- l'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in base al quale il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione;
- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare;
- l'art. 12, lett. g), del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine (ora Consiglio di Disciplina) il potere di deliberare i provvedimenti disciplinari;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137;
- il Codice deontologico della Professione approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 21 marzo 2024 **e modificato nella seduta del 20 novembre 2025;**
- i regolamenti dallo stesso emanati;

CONSIDERATO CHE

- l'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal Codice deontologico della Professione e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, costituiscono violazione che dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare, punibile con le sanzioni disciplinari previste dagli artt. 52 e 54 del D.lgs. n. 139 del 2005;
- si rende necessario agevolare gli Organi di disciplina territoriali nell'esercizio delle loro funzioni favorendo quanto più possibile l'applicazione uniforme del sistema sanzionatorio sul territorio nazionale;

EMANA IL SEGUENTE:



REGOLAMENTO RECANTE “CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice delle sanzioni disciplinari:
 - a) “decreto n. 139 del 2005” indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”;
 - b) “esercizio professionale” indica l’esercizio dell’attività professionale degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - c) “Consiglio Nazionale” indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;
 - d) “Codice” indica il presente Codice delle sanzioni disciplinari;
 - e) “Codice deontologico” indica il Codice deontologico della Professione emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 2

Ambito di applicazione del Codice

1. Il presente Codice si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione.
2. Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.

Articolo 3

Potestà disciplinare

1. La potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine, ovvero ai Collegi disciplinari nei quali esso è articolato, nel cui Albo, elenco speciale ovvero Registro del tirocinio l’interessato è iscritto.



Articolo 4

Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l'eventuale danno provocato.
2. Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8. È fatta salva l'applicabilità del comma 3 dello stesso articolo 8 e delle altre disposizioni in materia di circostanze aggravanti e attenuanti.
3. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
 - c) la radiazione dall'Albo.

Articolo 5

Censura

1. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo.
2. La censura si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti dell'iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l'eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell'organo giudicante.
4. L'archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all'interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti.

Articolo 6

Sospensione dall'esercizio professionale

1. La sospensione dall'esercizio professionale consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni.



2. La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.

3. La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all'immagine della professione.

Articolo 7

Radiazione dall'Albo o dall'elenco speciale

1. La radiazione dall'Albo o dall'elenco, consiste nell'esclusione dall'Albo o dall'elenco speciale e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.

2. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'Albo o nell'elenco speciale.

3. Il radiato dall'Albo o dall'elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall'articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.

Articolo 8

Circostanze aggravanti

1. Costituiscono autonome circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione di una più grave sanzione:

- a) la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto;
- b) la sussistenza di dolo;
- c) la significatività della violazione o del danno arrecato;
- d) la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto.

2. In presenza delle circostanze di cui al primo comma, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

- a) con la sospensione dall'esercizio professionale fino a due mesi, nel caso in cui sia prevista la sanzione disciplinare della censura;
- b) fino alla sospensione dall'esercizio professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura e ricorra l'ipotesi di cui alla lett. d del comma precedente;
- c) fino alla sospensione dall'esercizio professionale superiore ad un anno, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale sino a un anno;

d) fino alla radiazione, in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sia altrimenti applicabile la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale non inferiore ad uno e fino a due anni.

2bis. Nel caso di applicazione di più aggravanti la sanzione può essere ulteriormente aumentata.

3. È considerata violazione molto grave, per la quale può essere inflitta la sanzione della radiazione, anche la reiterazione di più e diversi comportamenti che, se valutati singolarmente comporterebbero l'applicazione di sanzioni minori, manifestano invece, nel loro complesso, un comportamento professionale non consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio stesso e non rispondente ai doveri di lealtà nei confronti di clienti, dei colleghi e dell'Ordine di appartenenza.

Articolo 9

Circostanze attenuanti

1. In assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi, quando appare evidente l'errore in buona fede o quando l'iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la responsabilità dell'iscritto, la sanzione disciplinare può essere contenuta:

- a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi;
- b) nella sospensione dall'esercizio professionale per più di due mesi e fino a sei mesi nel caso sia prevista la sospensione dell'esercizio professionale fino a un anno;
- c) nella sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a un anno nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio professionale da uno a due anni;
- d) nella sospensione dall'esercizio professionale da un anno a due anni nel caso sia prevista la radiazione e l'iscritto abbia riparato il danno arrecato.

Articolo 10

Motivazione del provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione

- 1. Il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.
- 2. Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.



TITOLO II

SANZIONI DISCIPLINARI COMMINABILI IN CASO DI VIOLAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Articolo 11

Violazioni del dovere e della responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione

1. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 12

Violazioni dei doveri di integrità

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a un anno.

Articolo 13

Violazioni dei doveri di obiettività

1. La violazione dei doveri di cui all'articolo 7 del codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a sei mesi.

Articolo 14

Violazioni dei doveri di competenza, diligenza e qualità della prestazione

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 8 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 15

Violazione dell'obbligo di Formazione Professionale

1. La violazione dell'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo 8 del Codice deontologico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi;



- conseguimento di meno di trenta crediti formativi: sospensione fino a due mesi;
 - conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione fino a 1 mese;
 - conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: censura.
2. L'iscritto che incorre nella violazione dell'obbligo formativo nel triennio successivo è punito con la sospensione dall'esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto nel comma precedente.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2009, n. 143 il professionista che non ha assolto l'obbligo di formazione professionale non può accogliere alcun tirocinante.
4. Per gli iscritti nell'Albo che abbiano compiuto il 65° anno di età, o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio formativo di riferimento, la violazione dell'obbligo formativo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi;
 - conseguimento di meno di dieci crediti formativi: sospensione fino a due mesi;
 - conseguimento di numero crediti formativi da dieci a venti: sospensione fino a 1 mese;
 - conseguimento di numero crediti formativi oltre venti: censura.
5. L'iscritto nell'Albo di cui al comma precedente che incorre nella violazione dell'obbligo formativo anche nel triennio successivo è punito con la sospensione dall'esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto nel comma precedente.
6. Il mancato conseguimento dei 9 crediti in attività formative aventi ad oggetto i crediti obbligatori di cui al Regolamento per la formazione professionale continua comporta, in ogni caso, la sanzione della censura.
7. Gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame.

Articolo 16

Violazione dei doveri di indipendenza

1. La violazione dei doveri di cui al comma 1, 2 e 5 dell'articolo 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione della sospensione fino a un anno.



Articolo 17

Violazione dei doveri di riservatezza

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a 6 mesi.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell'articolo 10 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a 3 mesi.

Articolo 18

Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 11 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell'articolo 11 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione fino a 6 mesi.

Articolo 19

Violazione dei doveri inerenti all'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale

1. La violazione dell'obbligo di stipula di assicurazione professionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 13 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 20

Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i colleghi

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
3. La violazione dei doveri di cui all'articolo 15 del Codice deontologico, ad eccezione del comma 2 lett. b), comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 15 del Codice deontologico si applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
5. La violazione dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
6. La violazione dei doveri di cui all'articolo 17 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, salvo per quanto previsto al comma 4, in relazione alla violazione del quale si applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
7. La violazione dei doveri di cui all'articolo 18 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.

Articolo 21

Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i clienti

1. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 19 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a 6 mesi.
- 1-bis. La violazione del divieto di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi.
2. La violazione dei doveri di cui agli articoli 21, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e 22, commi 1, 2, 3 e 4 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
- 2-bis. La violazione dei doveri di cui all'articolo 21, commi 8 e 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.**
- 2-ter. La violazione dei doveri di cui all'articolo 21, comma 10 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi.**
3. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell'articolo 20 e al comma 7 dell'articolo 21 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione della sospensione fino a un anno.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 5 dell'articolo 22 e al comma 1 dell'articolo 23 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione della sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi.
5. La violazione dei doveri di cui agli articoli 23, comma 2 e 24 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 23 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a un anno.
7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 23 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a



un anno, salvo il caso in cui il pagamento sia stato effettuato nei termini previsti e il cliente sia rimasto indenne da gravami.

Articolo 21-bis

Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

1. La violazione dei doveri di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 22

Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con gli enti istituzionali di categoria

1. La violazione dei doveri di cui agli articoli 26, comma 2 e 27, comma 2, del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

2. La violazione dei doveri di cui all'articolo 28 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

3. La violazione del dovere di cui al comma 3 dell'articolo 29 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

4. La violazione del comma 1 dell'articolo 29 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi.

5. La violazione del comma 4 dell'articolo 29 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.

Art. 23

Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i dipendenti e i collaboratori

1. La violazione dei divieti di cui al comma 2 dell'articolo 31 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei a dodici mesi.

2. La violazione del dovere di cui al comma 3 dell'articolo 31 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei a dodici mesi.

2-bis. La violazione dei doveri di cui al comma 4 dell'articolo 31 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

3. La violazione dei doveri di cui all'articolo 32 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.



Articolo 24

Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i tirocinanti

1. La violazione dei doveri di cui agli articoli 35 e 37 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 25

Violazioni dei doveri inerenti al tirocinio professionale

1. La violazione da parte dei tirocinanti dei doveri di cui all'articolo 36 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, ferma restando l'applicazione delle sanzioni specifiche previste dall'articolo 13 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2009, n. 143.

Articolo 26

Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con altri soggetti

1. La violazione dei doveri di cui all'articolo 38 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
2. La violazione dei doveri di cui all'articolo 39 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi.
3. La violazione dei doveri di cui all'articolo 40 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 27

Violazione dei doveri inerenti alla concorrenza

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 41 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 42 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a due anni.
3. La violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 42 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 43 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a un anno.
5. La violazione dei doveri di cui all'articolo 44 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.



Articolo 28

Disposizioni transitorie e finali

1. Le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con la legge o con quanto indicato nel Codice deontologico sono punibili, anche qualora non sia prevista una specifica sanzione nel presente Codice, con le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 4 e seguenti del titolo I del presente Codice, se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione.
2. Le norme di cui al presente Codice si applicano ai procedimenti disciplinari avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore il 18 aprile 2024.
2. **Le disposizioni dei commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 21 entrano in vigore il 21 novembre 2025.**